

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuovi chiarimenti sulla voluntary

di Nicola Fasano

Delegati **tenuti** alla presentazione dell'istanza di voluntary disclosure. I prelievi **consistenti non giustificati** rischiano di far **escludere** dalla voluntary il contribuente **reticente**. **Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo, Corea del Sud e Singapore** godono del trattamento di **favore** previsto per gli asset in Paesi "collaborativi" sia ai fini sanzionatori che ai fini degli anni accertabili. Via libera per la definizione nell'ambito della voluntary anche di **Ivie** e di **Ivafe**. Concreta possibilità che le annualità oggetto della sanatoria non in scadenza sotto il profilo dell'accertamento, saranno "trattate" dagli Uffici in **seconda battuta** e con distinti inviti al contraddittorio.

Questi alcuni dei **principali punti** affrontati nell'[attesissima C.M. 27/E](#) diramata ieri dall'Agenzia delle Entrate che torna così ad occuparsi della procedura di collaborazione volontaria.

Il chiarimento che sicuramente lascia **molto perplessi** è quello sui **prelievi**. Secondo l'Amministrazione finanziaria, il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all'estero potrebbe comportare **l'esclusione dalla procedura per incompletezza** della stessa. Ciò in quanto, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo potrebbe essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per **costituire o acquistare un'ulteriore attività estera** indebitamente non ricompresa nella procedura. In verità, appare evidente come, fermo restando il potere di eseguire gli ulteriori controlli ritenuti opportuni, l'Ufficio, in un caso di questo tipo **non si possa arrogare il diritto di precludere** la strada della voluntary al contribuente per il semplice "**sospetto**" di attività detenute all'estero e non regolarizzate, posto che quanto dichiarato dal contribuente dovrebbe **far fede fino a prova contraria** (che peraltro, se integrata, comporterebbe anche **conseguenze penali** non di poco conto in capo al contribuente). La circolare, inoltre, lascia intendere che la soglia di ragionevolezza dei **prelievi "per uso personale"** andrebbe individuata in prima approssimazione nel **rendimento** delle attività illecitamente detenute (in assenza di versamenti di contante).

Anche sul tema, in qualche modo connesso, del **denaro detenuto in casette di sicurezza** e che si intende regolarizzare, la posizione dell'Agenzia non è proprio rassicurante laddove se da un lato si ammette l'utilizzo di "prove indirette" per giustificare il **prelievo dal conto estero** destinato poi alla cassetta di sicurezza, dall'altro si richiede, seppur a titolo esemplificativo, che, a tal fine, risulti un **accesso alla cassetta di sicurezza italiana** (detenuta quindi presso intermediario finanziario) in **giorni molto ravvicinati** rispetto a quelli in cui sono stati effettuati

i prelievi. E se il contribuente avesse semplicemente trasferito quelle somme presso la cassetta di sicurezza di casa propria e fosse in grado di certificare, con l'intervento di un notaio, che **quel cash è ancora oggi esistente** (almeno in parte)?

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, la circolare "consiglia" in modo piuttosto chiaro la presentazione dell'istanza a **tutti i soggetti che avevano la disponibilità** degli asset, ivi **inclusi i delegati c.d. "passivi"** che non abbiano mai esercitato la delega ad operare sui conti. Resta fermo che i **redditi evasi** devono essere imputati ai soli **titolari effettivi**, mentre le sanzioni sul monitoraggio vengono **ripartite in parti uguali** fra coloro che avevano la disponibilità delle attività qualora si intenda fruire della presunzione specifica prevista dal legislatore (art. 5-quinquies, co. 9, d.l. 167/90). In tal caso nella Sezione II del modello VD ("valore delle attività") la circolare chiarisce che ciascun interessato indica la **propria quota parte** di competenza.

Peraltro, viene specificato che i **delegati non sono comunque tenuti a compilare le sezioni III** ("nuovi investimenti all'estero) **e IV** (valore delle attività finanziarie alla data di emersione) del modello VD, quadri riservati in pratica ai soli titolari effettivi degli investimenti (come quello V sui redditi sottratti a tassazione).

Dal punto di vista della **"geografia fiscale"**, inoltre, viene chiarito che godono del trattamento di favore, ricorrendone le condizioni, sia ai fini delle sanzioni che del computo degli anni accertabili anche quei Paesi (come Lussemburgo, Singapore e San Marino) che hanno stipulato con l'Italia Convenzioni che prevedano **l'effettivo scambio di informazioni** o sono stati comunque **eliminati dalle due Black list** rilevanti (D.M. 21.11.2001, D.M. 04.05.1999).

Confermata inoltre l'applicabilità del **nuovo ravvedimento** extra-large anche per le **violazioni RW**. Da salutare con estremo favore è anche l'apertura da parte dell'Agenzia a includere, in via interpretativa, **anche l'IVIE e l'IVAFE nella VD** (con i relativi benefici). Viene così colmata una evidente lacuna normativa.

Nessun riferimento invece sull'eventuale recupero di **euroritenuta e credito di imposta**. In quest'ultimo caso, pertanto, l'unica via percorribile per lo scomputo pare quella del **ravvedimento** da coordinare con la voluntary.